

prega i componenti la Commissione di esprimere singolarmente il proprio voto su ciascuno degli argomenti trattati:

(Omissis)

3° argomento - Vincolo paesistico del territorio comunale di Trecastagni.

Sono presenti e votanti i sigg.ri:

- 1) on.le avv. prof. Orazio Condorelli - presidente;
- 2) dott. ing. Giovanni Di Geso - soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - v. presidente;
- 3) avv. Filippo Ielo - presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Catania - componente;
- 4) prof. Roberto Rimini - rappresentante dell'Associazione provinciale dei professionisti e artisti di Catania - componente;
- 5) ing. Alfio Faro - rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali di Catania - componente;

DECRETO 7 ottobre 1978.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Trapani.

**L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto la Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e le successive aggiunte e modificazioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 31 gennaio 1974, con il quale la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

1) la penisola su cui sorge il centro storico della città di Trapani, delimitata ad Est dall'asse viario della via Spalti, a Nord dal Lungomare di Tramontana, a Sud dalla via Ammiraglio Staiti e dal Lungomare Regina Elena, ad Ovest dal mare;

2) le isole della Colombaia e del Lazzaretto, la Lanterna, gli scogli Palumbo, Malconsiglio e Nasi;

3) nonché le saline Sanova, Giacomazzo, Galia Calcara, Morana, Alfano, Chiusa Platamone e parte delle saline Ronciglio e Bella con i loro caratteristici mulini a vento;

Ritenuto che la predetta deliberazione è da ritenersi sostitutiva di quelle già dotate dalla medesima commissione con verbali rispettivamente del 22 marzo 1963 e 20 maggio 1965;

Accertato che il verbale sopra richiamato è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Trapani e depositato nella segreteria del comune stesso, nonché presso le associazioni di cui alla legge n. 1497/1939, nel periodo di tempo prescritto dalla medesima legge;

Accertato altresì che, nei termini prescritti dal 1° comma dell'art. 3 della citata legge n. 1497, non sono state proposte opposizioni da parte di interessati avverso il verbale di cui sopra è cenno;

Vista la nota del Ministero della marina mercantile n. 5175663 del 12 maggio 1976, con la quale viene negato l'assenso, prescritto dall'art. 13 della legge n. 1497 succitata, per l'assoggettamento al vincolo di parte delle aree demaniali marittime ricadenti nell'ambito del territorio proposto per il vincolo;

Vista la nota n. 5179027 del 18 luglio 1977, in virtù della quale il Ministero predetto, aderendo alle richieste di questo Assessorato, formulate con nota n. 1557 del 20 aprile 1977, ha parzialmente modificato il parere manifestato con la nota n. 5175663 su richiamata, circa la inclusione nel vincolo di alcune delle aree sopra descritte;

Considerato che occorre escludere dal perimetro vincolato quelle aree demaniali marittime per le quali il suddetto Ministero ha reiterato il proprio dissenso e precisamente:

a) le banchine Marinella e Dogana ubicate sul lato mare della via Ammiraglio Staiti, a Sud del centro storico;

b) il Molo della Sanità, sempre a Sud del centro storico;

c) la zona demaniale marittima, ad Ovest del centro storico compresa tra il viale Duca d'Aosta e il mare e quella destinata al nuovo porto peschereccio;

d) le saline Ronciglio e Sanova;

Considerato, per quanto riguarda la parte del territorio di Trapani per la quale la proposta di vincolo rimane valida ed incontestata, che gli immobili in essa

compresi costituiscono un complesso avente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, di cui nota essenziale è la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, nonché un « *unicum* » di rara bellezza panoramica, un quadro naturale irripetibile che si gode dal monte Erice, già in parte sottoposto a vincolo paesistico con D.P.R.S. n. 836 del 15 settembre 1971;

Considerato, in particolare:

A) che il centro storico di Trapani compreso nel perimetro della penisola sopra descritta conserva rilevanti testimonianze dei ricchi trascorsi storici per l'insieme del suo organismo spaziale, costituito sia del tessuto viario che mantiene il dimensionamento e il caratteristico disegno sempre vario e tortuoso dell'impianto originario di fondazione della città medioevale, sia delle emergenze monumentali architettoniche che arricchiscono e focalizzano l'interesse dello stesso impianto in alcuni punti o assi stradali della città, che sono testimonianze della successione di varie epoche (Palazzo della Giudecca, Chiesa di S. Maria di Gesù, Chiesa e Convento di S. Domenico, le Mura a mare, la Torre di Ligny), ma soprattutto di età barocca (Chiesa e Convento del Collegio, Palazzo Riccio o di S. Giocchino, Ospedale di S. Antonio, Chiesa del Purgatorio, la Chiesa Cattedrale, ecc.), sia ancora per gli edifici di edilizia minore che, per materiali, caratteristiche costruttive e per i ridotti volumi, conservano caratteristiche tipologiche e formali di rilevante interesse ambientale tradizionale;

B) che le isolette e gli scogli sopra precisati — che, per quanto sparsi nel mare, presentano aspetti e caratteristiche particolari in fantasie di contorni e forme in armonia pittorica di luci e di colori — costituiscono con la penisola sopra descritta un insieme di rara bellezza panoramica ed uno scenario incantevole che si gode dalla montagna ericina;

C) che le saline, ricadenti nel perimetro vincolato, presentano peculiari aspetti paesaggistici soprattutto per i caratteristici mulini a vento, universalmente definiti come « *sentinelle delle saline* », che rappresentano documenti di interesse storico a testimonianza dell'industria estrattiva del sale; sullo sfondo del mare, le saline con i mulini a vento imprimono alle aree sulle quali insistono, la configurazione di un prezioso quadro di singolare bellezza naturale difficilmente riscontrabile in altre parti del mondo anche per le prospettive di luci e di colori tipici del clima mediterraneo e tirrenico;

Ritenuto che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono la opportunità di assicurare la salvaguardia dei su rilevati valori paesistici, sottoponendo a vincolo paesistico le aree del territorio comunale di Trapani suddescritte, in conformità della proposta della commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di quella provincia, con la sola esclusione di quelle aree demaniali marittime sopra specificate, per le quali il Ministero della marina mercantile non ha ritenuto di esprimere il proprio assenso;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, vengono dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939,

n. 1497, e dell'art. 9 nn. 4 e 5 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357, i seguenti immobili ricadenti nell'ambito del territorio comunale di Trapani:

A) la penisola su cui sorge il centro storico della città, delimitata ad Est dall'asse viario della via Spalti; a Nord, dal Lungomare di Tramontana fino a raggiungere la piattaforma su cui si erge la Torre di Ligny, ivi compreso l'isolotto a Nord-Ovest della torre stessa; ad Ovest, dal mare, con esclusione delle aree demaniali marittime e militari comprese tra la via Duca d'Aosta, via Cristoforo Colombo ed il mare stesso e di quelle destinate al nuovo porto peschereccio; a Sud, dalla via Ammiraglio Staiti e dal Lungomare Regina Elena, ad eccezione delle banchine Marinella e Dogana, situate sul lato mare della predetta via Staiti, e del molo della Sanità;

B) le isolette della Colombaia e del Lazzaretto, la Lanterna, gli scogli Palumbo, Malconsiglio e Nasi;

C) le aree comprendenti le saline Giacomazzo, Gaglia, Bella, Calcara, Morana, Alfano, Chiusa Platamone ed i loro mulini a vento; il tutto delimitato in rosso nella planimetria alligata che forma parte integrante del presente decreto.

Le deliberazioni della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trapani, adottate nelle sedute del 22 marzo 1963 e 20 maggio 1965, limitatamente alla proposta di vincolo del territorio comunale di Trapani, sono da ritenersi conseguentemente prive di ogni effetto giuridico.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 31 gennaio 1974 dalla competente commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Trapani, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del R.D. n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della G.U.R.S., contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Palermo, al comune di Trapani, perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del medesimo comune.

Altra copia della predetta Gazzetta, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Trapani, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Palermo, comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra indicata all'albo del Comune di Trapani.

Palermo, 7 ottobre 1978.

ORDILE

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI TRAPANI

L'anno 1974 il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 10, nella sala della giunta del palazzo della provincia, in Trapani, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trapani, nominata con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 267 del 26 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana anno XXVI n. 9 del 4 marzo 1972 (p.I.), per trattare il seguente

Ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del presidente;
- 2) Bellezze naturali di Trapani con particolare riguardo ai mulini a vento;
- 3) Bellezze naturali di Marsala, con particolare riguardo allo Stagnone.

Presiede il presidente della commissione comm. prof. Giovanni (Gianni) Di Stefano. Sono presenti: il soprintendente ai monumenti della Sicilia occidentale *pro-tempore* architetto Mario Moretti, l'architetto Maria Elsa Baldi di Palermo, l'ing. Pietro Pedone di Trapani, componenti della commissione. Risultano assenti, sebbene regolarmente invitati con lettera raccomandata con avviso di ritorno dell'8 gennaio 1974, passata per posta il 9 gennaio, come risulta dagli avvisi di ritorno conservati agli atti, il presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Trapani, *pro-tempore*, il sig. rag. Francesco De Rosa, il sindaco della città di Trapani, *pro-tempore*, ed il sindaco della città di Marsala, *pro-tempore*. Si dà atto che il presidente dell'E.P.T. ha giustificato la sua assenza perchè impegnato in Palermo in altra riunione. Assiste, disimpegnando le funzioni di segretario della commissione, il sottoscritto dott. Baldassare Messina, funzionario dell'amministrazione provinciale di Trapani, designato dalla medesima amministrazione con nota n. 9427 del 10 novembre 1972.

Il presidente, dichiarata aperta la seduta, invita il sottoscritto segretario a dare atto in verbale che la commissione era stata in un primo tempo convocata con lettera raccomandata del 12 dicembre 1973 diretta a tutti i suoi componenti ed ai sindaci, *pro-tempore*, di Trapani e di Marsala, e passata per posta il 13 dicembre 1973, come risulta dagli avvisi di ritorno conservati agli atti, per l'8 gennaio 1974. La commissione non aveva potuto tenere regolare seduta, per mancanza di numero legale.

Il presidente comunica che i signori sindaci di Trapani e di Marsala erano stati preavvertiti sin dall'11 dicembre 1973 ed invitati a formulare concrete proposte ed a predisporre l'opportuna documentazione in vista della seduta della commissione nella quale sarebbero state trattate successivamente le bellezze naturali ricadenti nei comuni di Trapani e di Marsala, seduta alla quale ognuno, per quanto di propria competenza, avrebbe dovuto partecipare. La commissione prende atto delle comunicazioni del presidente.

Si passa a trattare delle bellezze naturali di Trapani con particolare riguardo ai mulini a vento.

La commissione, dopo essersi rammaricata per l'assenza ingiustificata del sindaco di Trapani e dopo ampia discussione, si trova d'accordo ad assoggettare a vincolo paesistico il centro storico della città di Trapani che con l'Isola della Colombaia, gli scogli Malconsiglio e Palumbo, la Torre di Ligny, la Villa Nasi ed il Lazzaretto, costituisce un *unicum* di rara bellezza panoramica, un quadro naturale irripetibile che si gode dalla montagna Ericina, già soggetta a vincolo paesistico, e dalla vetta del Monte su cui sorge Erice. Per gli stessi motivi, pure a vincolo paesistico, la commissione si trova d'accordo ad assoggettare le saline della costa trapanese con i loro caratteristici mulini a vento, ad eccezione di quelle ex saline ormai seminterrate che per trovarsi nell'immediata periferia della città interessano la sua espansione urbana o cadono nella sua zona industriale o possono interessare una futura espansione della sua zona portuale.

Pertanto, la commissione vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, visto il regolamento per l'applicazione della legge approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, visto il decreto 15 settembre 1971, n. 772 del presidente della Regione siciliana che ha dichiarato « di notevole interesse pubblico » la montagna ericina, considerato che per il comma 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono di « notevole interesse pubblico » « le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze »; considerato che dal territorio del comune di Erice dichiarato di « notevole interesse pubblico » dal citato decreto del presidente della Regione siciliana si gode lo spettacolo della peni-

sola su cui sorge il centro storico della città di Trapani, degli scogli e delle isolette che la circondano e delle saline con i caratteristici mulini a vento, a voti unanimi delibera di assoggettare a vincolo paesistico, perchè di notevole interesse pubblico:

1) la penisola su cui sorge il centro storico della città di Trapani, delimitata ad Est dall'asse viario della via Spalti, a Nord dal Lungomare di Tramontana, a Sud dalla via Ammiraglio Staiti e dal Lungomare Regina Elena, ad Ovest dal mare, comprendendo nel vincolo paesistico l'Isola della Colombaia, la Lanterna, lo scoglio Palumbo, lo scoglio Nasi, il Lazzaretto e lo scoglio Malconsiglio considerandoli un *unicum* di grande interesse paesistico;

2) le saline Sanova, Giacomazzo, Galia, Calcara, Morana, Alfano, Chiusa Platamone e quella parte delle saline Ronciglio e Bella circoscritta in rosso nella carta topografica allegata al presente verbale nella quale le zone del territorio comunale di Trapani ora dichiarate di notevole interesse pubblico ed assoggettate a vincolo paesistico figurano tutte circoscritte in rosso.

(*Omissis*)

Essendo stati trattati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente, dopo aver ringraziato la commissione per il lavoro svolto, dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 12,35.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Presidente
Di Stefano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 19 ottobre 1978.

ORDILE

(35)

DECRETO 19 ottobre 1978.

Soppressione del Liceo scientifico legalmente riconosciuto E. Fermi di Campofranco.

**L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto la Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;

Visto il D. Lv. Lgt. 24 maggio 1945, n. 412;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91, modificato con D. Lv. Lgt. 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto il D.A. n. 434 dell'8 aprile 1972 con il quale è stato concesso il beneficio del riconoscimento legale degli studi al Liceo scientifico E. Fermi di Campofranco, via Arena n. 60;

Vista la nota del sig. Amorelli Giuseppe gestore del predetto Liceo scientifico E. Fermi di Campofranco datata 1 settembre 1978 che comunica che a dettare del